



Allegato n.....
Deliberazione n. 128
Riunione del 21 MAG 2012

Statuto

Deliberazione Commissario ad acta n. 1986 del 7 maggio 2012

Deliberazione Giunta Nazionale del CONI n. del

Statuto approvato a Bari il 6/2/2011

or

TITOLO PRIMO
COSTITUZIONE – SCOPI – FUNZIONI E SEDE

- Art.1 – Costituzione
Art.2 – Scopi e Funzioni
Art.3 – Durata e sede
-

TITOLO SECONDO
SOGGETTI DELLA FEDERAZIONE
AFFILIATI - SOCI - TESSERATI

CAPO I
AFFILIATI

- Art.4 – Affiliazione – condizioni e requisiti
Art.5 – Rinnovo dell'affiliazione
Art.6 – Cessazione dell'affiliazione
Art.7 – Diniego o revoca dell'affiliazione
Art.8 – Doveri degli affiliati
Art.9 – Diritti degli affiliati

CAPO II
SOCI – TESSERATI

- Art.10 – Categorie di tesserati
Art.11 – Atleti
Art.12 – Atleti – Doveri
Art.13 – Atleti – Diritti – elettorato attivo
Art.14 – Atleti – Diritti – elettorato passivo
Art.15 – Tecnici Sportivi – Definizione e Doveri
Art.16 – Tecnici Sportivi – Diritti – elettorato attivo
Art.17 – Tecnici – Diritti – elettorato passivo
Art.18 – Giudici Arbitri
Art.19 – Presidente Onorario
Art.20 – Soci Onorari
Art.21 – Soci Benemeriti
Art.22 – Tesseramento
Art.23 – Doveri dei tesserati
Art.24 – Diritti dei tesserati
Art.25 – Cessazione del tesseramento
-

TITOLO TERZO
ORGANI E STRUTTURE DELLA FEDERAZIONE

CAPO I
ORGANI FEDERALI, ORGANISMI E COMMISSIONI

- Art.26 – Organi ed Organismi Federali

Art.27 - Commissioni Federali statutarie

**CAPO II
ORGANI FEDERALI CENTRALI**

*Sezione I
L'Assemblea Nazionale*

- Art.28 - L'Assemblea Nazionale
- Art.29 - Composizione e costituzione
- Art.30 - Rappresentanza e deleghe degli affiliati, degli Atleti e dei Tecnici Sportivi
- Art.31 - Convocazione
- Art.32 - Direzione dell'Assemblea
- Art.33 - Sistemi di votazione dell'Assemblea
- Art.34 - Competenze specifiche dell'Assemblea Ordinaria
- Art.35 - Competenze specifiche dell'Assemblea Straordinaria
- Art.36 - Validità delle deliberazioni assembleari

*Sezione II
Il Presidente Federale*

- Art.37 - Elezione
- Art.38 - Competenze
- Art.39 - Durata del mandato
- Art.40 - Incompatibilità
- Art.41 - Impedimento - Dimissioni - Decadenza

*Sezione III
Il Consiglio Federale*

- Art.42 - Composizione e costituzione
- Art.43 - Durata del mandato e incompatibilità
- Art.44 - Elezione dei Consiglieri Federali
- Art.45 - Presentazione delle candidature
- Art.46 - Convocazione
- Art.47 - Competenze
- Art.48 - Surrogazione dei Consiglieri
- Art.49 - Decadenza - Dimissioni

*Sezione IV
Il Collegio dei Revisori dei Conti*

- Art.50 - Composizione
- Art.51 - Durata del mandato
- Art.52 - Competenze e funzionamento
- Art.53 - Incompatibilità

*Sezione V
Struttura federale*

- Art.54 – Organizzazione federale
- Art.55 – Struttura federale
- Art.56 – Il Segretario Generale

*Sezione VI
La Giustizia Sportiva*

- Art.57 – Principi generali
- Art.58 – Principi informativi
- Art.59 – Organi di Giustizia
- Art.60 – Il Giudice Unico
- Art.61 – Il Procuratore Federale
- Art.62 – Commissione di Giustizia e Disciplina
- Art.63 – La Commissione di Appello Federale

**CAPO III
ORGANI PERIFERICI**

*Sezione I
La Consulta Nazionale dell'Organizzazione Territoriale*

- Art.64 – Composizione
- Art.65 – Convocazione
- Art.66 – Competenze e funzionamento

*Sezione II
Il Collegio dei Giudici Arbitri
La Commissione Direttiva Arbitrale*

- Art.67 – Il Collegio dei Giudici Arbitri – Composizione
- Art.68 – Norme di funzionamento
- Art.69 – La Commissione Direttiva Arbitrale – Composizione
- Art.70 – Competenze
- Art.71 – Incompatibilità

*Sezione III
La Commissione Tecnica Nazionale*

- Art.72 – Composizione
- Art.73 – Competenze – Incompatibilità

*Sezione IV
La Commissione Federale Atleti*

- Art.74 – Composizione
- Art.75 – Competenze

CAPO IV ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Sezione I Funzioni – Comitati e Delegati Regionali

Art.76 – Funzioni

Art.77 – Comitati Regionali

Sezione II Assemblea Regionale

Art.78 – Composizione e costituzione

Art.79 – Competenze dell'Assemblea regionale ordinaria

Art.80 – Competenze dell'Assemblea regionale straordinaria

Art.81 – Direzione dell'Assemblea regionale

Art.82 – Elezione - Durata del mandato - Incompatibilità - Impedimento - Dimissioni -
Decadenza

Art.83 – Competenze

Sezione IV Il Consiglio Regionale

Art.84 – Costituzione - Elezione - Durata del mandato - Incompatibilità - Decadenza -
Surrogazione dei Consiglieri

Art.85 – Competenze

Art.86 – Scioglimento

Art.87 – I Delegati regionali - Nomina - Revoca - Competenze

Art.88 – I Delegati provinciali - Nomina - Revoca - Compiti

TITOLO QUARTO DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI ATTUAZIONE

CAPO I REQUISITI PER RICOPRIRE LE CARICHE

Art.89 – Requisiti e disposizioni comuni

CAPO II VINCOLO DI GIUSTIZIA E COLLEGIO ARBITRALE

Art.90 – Vincolo di giustizia

Art.91 – Collegio arbitrale

Art.92 – Camera di conciliazione ed arbitrato per lo Sport del CONI

gr

CAPO III AMMINISTRAZIONE

- Art.93 - Patrimonio
Art.94 - Inventario
Art.95 - Esercizio finanziario e gestione finanziaria
Art.96 - Proposta di scioglimento della Federazione
Art.97 - Modifiche statutarie

CAPO IV NORME DI ATTUAZIONE E COMPLEMENTARI

- Art.98 - Norme di attuazione
Art.99 - Entrata in vigore

TITOLO PRIMO COSTITUZIONE - SCOPI - FUNZIONI E SEDE

Art.1 - Costituzione

1. La Federazione Italiana Canottaggio, di seguito denominata "F.I.C.", fondata a Torino nell'anno 1888 con il nome di Rowing Club Italiano, è Associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 18 del Decreto Lgs. 23 luglio 1999 n.242 e successive modifiche ed integrazioni riconosciuta ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.
Essa è costituita dalle Società, Polisportive ed Associazioni sportive di canottaggio che siano dotate dei prescritti requisiti e regolarmente affiliate, di seguito indicate come soggetti "affiliati".
2. La F.I.C. persegue i propri scopi svolgendo l'attività sportiva e le relative attività di promozione in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale del Comitato Olimpico Internazionale di seguito denominato CIO e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano di seguito denominato CONI e della Fédération Internationale des Sociétés d'Aviron (F.I.S.A.), della quale è la sola affiliata in Italia in forza delle vigenti norme dello Statuto F.I.S.A., di cui ne segue le deliberazioni e gli indirizzi, purché non in contrasto con quelle del CIO e del CONI.
3. L'ordinamento federale è ispirato al principio democratico ed a quello di partecipazione alla attività sportiva da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.
4. Alla F.I.C. è attribuita, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione della sua attività istituzionale sotto la vigilanza del CONI. Tutta l'attività federale è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai regolamenti per l'attuazione dello stesso nonché, per quanto non previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e dalle leggi che regolano le persone giuridiche private.

Art.2 - Scopi e Funzioni

1. La FIC ha lo scopo di:
 - a) organizzare, disciplinare, regolamentare, propagandare, sviluppare e svolgere, attraverso gli affiliati, sul territorio nazionale e sul piano internazionale lo sport remiero a livello dilettantistico in tutte le sue espressioni - olimpiche e non, su barche di tipo regolamentare e da "Coastal Rowing", ed a queste propedeutiche come l'indoor rowing e macchine simulatrici di voga ivi inclusa l'attuazione di programmi di formazione degli Atleti, dei Tecnici Sportivi e dei Giudici Arbitri;
 - b) organizzare, propagandare, sviluppare e svolgere, attraverso gli affiliati, sul territorio nazionale e sul piano internazionale, l'"Adaptive Rowing" in accordo con le norme e regolamenti del Comitato Paralimpico ex FISD;
 - c) partecipare a competizioni internazionali;
 - d) coordinare l'attività degli Affiliati, tutelandone gli interessi presso, le Autorità statali e locali, le Federazioni di canottaggio estere, nonché presso ogni altro Ente interessato;
 - e) approntare gli strumenti per risolvere le controversie fra soggetti affiliati e tesserati concernenti il canottaggio;
 - f) organizzare, direttamente o tramite comitati organizzatori e disciplinare lo svolgimento delle gare nazionali ed internazionali, omologandone i risultati, nell'ambito delle direttive impartite dal C.O.N.I. e dagli organismi internazionali di cui all'art. 1, secondo comma, nonché secondo i principi contenuti nella Carta Olimpica.
2. La F.I.C. svolge anche le seguenti attività ed emana direttive in merito a:
 - a) affiliazione di società ed associazioni sportive
 - b) costituzione di comitati organizzatori locali per manifestazioni nazionali ed internazionali
 - c) controlli sulle società ed associazioni sportive
 - d) tesseramento
 - e) tutela sanitaria e assicurativa degli atleti tesserati
 - f) prevenzione e repressione del doping accettando incondizionatamente le Norme sportive Antidoping del CONI
 - g) formazione dei quadri, dei Tecnici Sportivi e dei Giudici Arbitri.
3. Per il perseguimento degli scopi e delle finalità istituzionali la F.I.C. potrà compiere ogni operazione anche di natura finanziaria sia mobiliare che immobiliare nel rispetto dell'assenza del fine di lucro.

Art.3 - Durata e sede

1. La Federazione Italiana Canottaggio ha durata illimitata ed ha sede in Roma.

TITOLO SECONDO
SOGGETTI DELLA FEDERAZIONE
AFFILIATI - SOCI - TESSERATI

CAPO I AFFILIATI

Art.4 – Affiliazione – condizioni e requisiti

1. Sono affiliati alla F.I.C., le Società, le Polisportive e le Associazioni sportive nonché gli enti militari che di seguito saranno indicati come "Affiliati" i cui statuti siano uniformi al disposto dell'art.29 dello Statuto del CONI, all'art.90 della legge n.289/2002 così come modificato dalla legge n.128/2004 e purché:
 - a) abbiano una sede, l'accesso, anche non direttamente collegato alla sede, ad uno specchio d'acqua, un tecnico iscritto all'Albo federale dei Tecnici Sportivi, idonee imbarcazioni ed attrezzature per la pratica e/o la preparazione alla pratica del canottaggio
 - b) accettino e applichino le norme statutarie e regolamentari della F.I.C
 - c) riconoscano la giurisdizione sportiva e disciplinare della F.I.C.
 - d) rispettino il principio elettivo per gli organi direttivi e di controllo
 - e) i Dirigenti sociali non siano tesserati come Dirigenti di un altro soggetto affiliato alla F.I.C.
 - f) osservino il principio della separazione dei poteri fra organi direttivi e organi disciplinari, nonché il principio del doppio grado di giurisdizione circa la materia disciplinare
 - g) si impegnino a pagare le quote di affiliazione e di rinnovo dell'affiliazione e le quote di tesseramento
 - h) gli Statuti e regolamenti interni siano ispirati al principio di democrazia interna.
2. Per il riconoscimento ai fini sportivi delle società e delle associazioni sportive da parte del CONI, gli Statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FIC. Le società sportive sono riconosciute ai fini sportivi, salvo facoltà di delega al Consiglio Federale, dal Consiglio Nazionale del CONI. Gli Statuti e le relative modifiche sono approvati dalla Giunta Nazionale del CONI salvo delega al Consiglio Federale.
3. Qualora sia scelto il modello della società di capitali (per azioni o a responsabilità limitata) e cooperative è fatto obbligo, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o di riaffiliazione, di prevedere nello Statuto e nell'atto costitutivo l'assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.
4. L'affiliazione delle società ha luogo secondo le modalità previste nel Regolamento Organico.
5. I gruppi sportivi militari rappresentati nel Comitato Sportivo militare e firmatari di apposite convenzioni con il CONI, per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e l'affiliazione non devono avere scopo di lucro e possono essere regolati da Statuti conformi ai rispettivi ordinamenti, anche in deroga alle disposizioni previste per le società sportive.

Art.5 – Rinnovo dell'affiliazione

1. I soggetti sono automaticamente riaffiliati per l'anno successivo qualora non presentino domanda di cessazione entro il 31 dicembre. Essi sono tenuti a versare le quote a tale titolo entro il 15 febbraio di ciascun anno. In caso di Assemblea, gli Affiliati devono aver presentato la necessaria documentazione per l'affiliazione, essere in regola con il pagamento della quota per l'anno di riferimento ed ottenuto il rinnovo dell'affiliazione.

Art.6 – Cessazione dell'affiliazione

1. L'affiliazione alla F.I.C. cessa per:
 - a) dimissioni scritte dell'affiliato
 - b) scioglimento dell'affiliato
 - c) termine dell'attività remiera a seguito di formale comunicazione da parte dell'affiliato
 - d) morosità nel pagamento delle quote oltre il termine previsto dall'art. 5, nonché dall'art.10 del Regolamento Organico
 - e) revoca dell'affiliazione o riaffiliazione a seguito della perdita dei requisiti richiesti al precedente Art.4
 - f) per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali.
2. Il provvedimento per la cessazione del rapporto d'affiliazione è immediatamente e provvisoriamente esecutivo, nonostante opposizione. Esso è assunto dagli Organi di Giustizia nell'ipotesi prevista dal precedente comma, lettera f); dal Consiglio federale nelle ipotesi previste sempre dal precedente comma, lettere c), d) e).
3. La cessazione di appartenenza alla F.I.C. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

Art.7– Diniego o revoca dell'affiliazione

1. Avverso la decisione della Federazione in tema di diniego o revoca dell'affiliazione può essere inoltrato ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lettera n) dello Statuto CONI che si pronuncia previa acquisizione del parere dell'Alta Corte di Giustizia.

Art.8 - Doveri degli affiliati

1. Gli affiliati hanno il dovere di:
 - a) accettare ed osservare, in ogni disposizione ed a tutti gli effetti, lo Statuto, i Regolamenti, il Codice delle Regate e le deliberazioni degli Organi Federali purché adottate nelle rispettive sfere di competenza, nonché a mantenere condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva
 - b) esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione educativa, sociale e culturale dello sport
 - c) esercitare le loro attività nel rispetto del principio della solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base ed assicurare ai giovani Atleti una formazione

- d) educativa complementare alla formazione sportiva
- d) mettere a disposizione della F.I.C. gli Atleti selezionati per far parte della rappresentativa nazionale italiana
- e) versare alla Federazione le quote di affiliazione e riaffiliazione ed i contributi dovuti nonché eventuali tasse o sanzioni pecuniarie comminate dagli organi di giustizia
- f) destinare proprie risorse in misura adeguata per la promozione e la pratica agonistica dell'attività sportiva remiera.

2. Il loro comportamento è assoggettato alla giurisdizione degli Organi di Giustizia federale.

Art.9 - Diritti degli affiliati

1. Gli affiliati hanno il diritto di:

- a) Partecipare alle regate federali ed a quelle internazionali
- b) partecipare alla Assemblea Nazionale ed a quella della Regione di appartenenza
- c) esercitare il diritto di voto a condizione che:
 - abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea;
 - alla data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività ufficiale della Federazione;
 - nella stagione agonistica dell'anno precedente l'Assemblea abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività agonistica intendendosi per tale la partecipazione a qualsiasi gara e/o campionato valido per le classifiche nazionali ed iscritto nei calendari ufficiali Nazionali e Regionali della Federazione ed abbiano riportato un punteggio di almeno 20 punti attribuiti sulla base delle tabelle allegate al presente Statuto (All. A) e secondo le modalità previste ed indicate in calce alle stesse;
- d) organizzare manifestazioni remiere in conformità alle norme del Codice delle Regate;
- e) utilizzare i simboli istituzionali della Federazione;
- f) fruire di contributi finalizzati previsti dalla Federazione e/o dal CONI.

2. Il mancato versamento delle quote di affiliazione o di riaffiliazione comporta l'esclusione di tutti i diritti sopra elencati.

3. La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e di tesseramento preclude il diritto di partecipare alle Assemblee. E' altresì escluso il diritto a partecipare per chi sia colpito da una squalifica od inibizione in corso di esecuzione.

CAPO II SOCI - TESSERATI

Art.10 - Categorie di tesserati

1. Appartengono alle categorie dei tesserati F.I.C.:

- i Dirigenti Federali
- gli Atleti
- i Tecnici Sportivi
- i Medici
- i Giudici Arbitri
- i Dirigenti societari

- i Soci degli affiliati e delle sezioni di canottaggio nelle Polisportive
- il Presidente Onorario
- i soci Onorari
- i soci Benemeriti

Art.11 – Atleti

1. E' riconosciuto il diritto alla libera prestazione delle attività sportive.
2. Gli Atleti sono inquadrati presso gli Affiliati.
 - a) Il vincolo non può essere superiore ad un anno e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di tesseramento.
 - b) Le clausole per il trasferimento degli atleti sono inserite nel Regolamento Organico.
3. Il tesseramento degli atleti è disciplinato dalle seguenti norme tassative:
 - a) è fatto divieto del duplice tesseramento
 - b) è vietata la partecipazione a manifestazioni indette dalla F.I.C. ad atleti non in regola con il tesseramento.
4. E' garantita la tutela della posizione sportiva delle atlete in attività per tutto il periodo della gravidanza e per i primi 6 mesi di maternità, in previsione del loro rientro all'attività agonistica. Le atlete in maternità hanno diritto al mantenimento del tesseramento e alla salvaguardia del merito sportivo acquisito.
5. Gli Atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.

Art.12 – Atleti – Doveri

1. Gli Atleti devono:
 - a) praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del CONI e della F.I.C.
 - b) rispettare le norme e gli indirizzi della F.I.S.A.
2. Gli Atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a:
 - a) rispondere alle convocazioni, mettersi a disposizione della F.I.C. e onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito
 - b) gli Atleti appartenenti ai gruppi sportivi, di cui all'art. 4 punto 5, devono altresì essere autorizzati dalle Amministrazioni di appartenenza.

Art.13 – Atleti – Diritti – elettorato attivo

1. L'elettorato attivo – esercizio del diritto di voto, è riconosciuto agli Atleti in attività che:
 - a) risultino tesserati alla F.I.C. nell'anno di svolgimento delle votazioni
 - b) abbiano raggiunto la maggiore età.
2. Essi hanno il diritto ad eleggere, in apposite sessioni elettorali regionali, i loro Delegati all'Assemblea Nazionale, nel numero previsto dal successivo art.47 comma 1 lettera e), e secondo quanto previsto al successivo art.30, sulla base di liste depositate, presso le Regioni

ar

di appartenenza. Le votazioni si dovranno svolgere almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Nazionale Elettiva. I Delegati all'Assemblea Nazionale resteranno in carica per il quadriennio Olimpico.

3. Il totale dei rappresentanti eletti in sede regionale deve essere in misura non inferiore al 20% del totale degli affiliati aventi diritto a voto nella regione di appartenenza.

Art.14 – Atleti – Diritti – elettorato passivo

1. L'elettorato passivo spetta all'atleta:
 - cittadino italiano
 - maggiorenne
 - tesserato in attività o che lo sia stato per almeno due anni nell'ultimo decennio.

Art.15 - Tecnici Sportivi – Definizione e Doveri

1. I Tecnici Sportivi, inquadrati presso gli Affiliati o, comunque, iscritti nell'Albo Allenatori della F.I.C. sono soggetti dell'ordinamento sportivo.
2. Devono:
 - a) esercitare con lealtà sportiva le loro attività
 - b) osservare i principi, le norme e le consuetudini sportive, tenendo conto, in particolare, della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività
 - c) esercitare la loro attività in osservanza delle norme e degli indirizzi del CIO, del CONI, delle amministrazioni di appartenenza e della F.I.C., osservando altresì le norme e gli indirizzi della F.I.S.A.

Art.16 - Tecnici Sportivi – Diritti – elettorato attivo

1. L'elettorato attivo – esercizio del diritto di voto, è riconosciuto ai Tecnici Sportivi che nell'anno di svolgimento delle votazioni siano:
 - maggiorenni
 - iscritti all'Albo degli Allenatori della F.I.C.
 - tesserati ed in attività.
2. Essi hanno il diritto ad eleggere, in apposite sessioni elettorali regionali, i loro Delegati all'Assemblea Nazionale, nel numero previsto dal successivo art.47 comma 1 lettera e), e secondo quanto previsto al successivo art.30, sulla base di liste depositate, presso le Regioni di appartenenza. Le votazioni si dovranno svolgere almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Nazionale Elettiva. I Delegati all'Assemblea resteranno in carica per il quadriennio Olimpico.
2. Il totale dei rappresentanti eletti in sede regionale deve essere in misura non inferiore al 10% del totale degli affiliati aventi diritto a voto nella regione di appartenenza.

Art.17 – Tecnici – Diritti – elettorato passivo

1. L'elettorato passivo spetta al tecnico:
 - cittadino italiano

- maggiorenne
- iscritto all'Albo Allenatori
- tesserato in attività o che lo sia stato per almeno due anni nell'ultimo decennio.

Art.18 - Giudici Arbitri

1. I Giudici Arbitri sono riuniti nel Collegio Arbitrale della F.I.C..
2. I Giudici Arbitri, componenti il Collegio, partecipano, nella qualifica loro attribuita dal Consiglio Federale e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità secondo il Codice delle Regate ed i Regolamenti federali.
3. I Giudici Arbitri svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio.
4. Il Collegio arbitrale è regolato da apposito regolamento redatto ed approvato secondo le previste procedure.

Art.19 - Presidente Onorario

1. L'Assemblea Nazionale può, per acclamazione, nominare un Presidente Onorario.

Art.20 - Soci Onorari

1. L'Assemblea Nazionale può nominare per acclamazione, su proposta del Consiglio Federale, Soci Onorari della F.I.C. coloro che hanno acquisito alte benemeritenze in campo remiero.

Art.21 - Soci Benemeriti

1. Il Consiglio Federale può nominare Soci Benemeriti della F.I.C. coloro che hanno acquisito particolari benemeritenze nel campo remiero.

Art.22 - Tesseramento

1. Il tesseramento è effettuato secondo le modalità ed i tempi indicati nel Regolamento Organico.
2. I Dirigenti federali centrali e periferici ed i Tecnici nazionali sono tesserati d'ufficio dalla F.I.C. all'atto della loro elezione o nomina.
3. I Dirigenti sociali, gli Atleti, i Tecnici sportivi degli Affiliati entrano a far parte della F.I.C. all'atto del tesseramento nominativo richiesto dalle rispettive Società di appartenenza, secondo le disposizioni federali ed a seguito dell'intervenuta accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione. Tali soggetti devono essere tesserati per un solo soggetto Affiliato.

4. I singoli soci dei soggetti Affiliati, ivi compresi i soci della sezione canottaggio delle Polisportive, entrano a far parte della F.I.C. all'atto del tesseramento nominativo richiesto dalle rispettive Società di appartenenza, secondo le disposizioni federali ed a seguito dell'intervenuta accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione.
5. Per il tesseramento come atleta occorrerà aver superato le prescritte visite previste dalla vigente normativa in materia di tutela sanitaria per la pratica dell'attività sportiva.
6. Per il tesseramento come tecnico sportivo occorre l'iscrizione all'apposito Albo Allenatori, previo conseguimento delle richieste abilitazioni.
7. I Giudici Arbitri sono tesserati d'ufficio alla F.I.C. all'atto dell'iscrizione al Collegio dei Giudici Arbitri previo conseguimento delle richieste abilitazioni.
8. Il Presidente Onorario, i Soci Onorari ed i Soci Benemeriti sono tesserati d'ufficio alla F.I.C. all'atto della loro nomina e proclamazione.
9. L'iscrizione agli albi, dove prevista, scade il 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce. Deve essere annualmente rinnovata entro il 15 gennaio successivo con il versamento della quota stabilita dal Consiglio federale.
10. Il tesseramento è valido per l'anno solare e scade il 31 dicembre.

Art.23 - Doveri dei tesserati

1. I tesserati sono tenuti a:
 - a) osservare le norme federali e, quindi, anche le deliberazioni degli organi della F.I.C.; i principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, il Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI e il Codice Etico della Federazione.
 - b) mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva.
 - c) versare alla F.I.C., per il tramite della propria Società, Associazione o Organizzazione, la quota di tesseramento annuale.
2. Il loro comportamento è assoggettato alla giurisdizione degli Organi di Giustizia federale.
3. E' fatto divieto ai tesserati coinvolti nell'attività di vertice di effettuare o accettare direttamente o indirettamente scommesse aventi ad oggetto risultati relativi a gare competizioni remiere organizzate nell'ambito della FIC.

Art.24 - Diritti dei tesserati

1. I tesserati hanno il diritto di:
 - a) partecipare all'attività federale
 - b) indossare la divisa federale
 - c) candidarsi alle cariche federali elettive se in possesso dei prescritti requisiti.

Art.25 - Cessazione del tesseramento

1. Il tesseramento cessa per:
 - a) dimissioni da socio dell'affiliato alla F.I.C.
 - b) cessazione dell'affiliazione dell'affiliato alla F.I.C.
 - c) cessazione dalla carica o qualifica che ha determinato il tesseramento
 - d) ritiro della tessera deliberato dagli Organi di Giustizia per gravi atti di indisciplina o per altri gravi motivi
 - e) la perdita dei requisiti che hanno determinato il tesseramento.

TITOLO TERZO ORGANI E STRUTTURE DELLA FEDERAZIONE

CAPO I ORGANI – ORGANISMI E COMMISSIONI

Art.26 - Organi ed Organismi Federali

1. Gli Organi della F.I.C. si dividono in:
 - a) centrali
 - b) periferici
 - c) di giustizia.
2. Organi centrali sono:
 - a) l'Assemblea Nazionale
 - b) il Presidente
 - c) il Consiglio Federale
 - d) il Collegio dei Revisori Conti.
3. Organi periferici sono:
 - a) le Assemblee Regionali
 - b) i Presidenti Regionali
 - c) i Consigli Regionali
 - d) i Delegati Regionali
 - e) i Delegati Provinciali.
4. Organi di giustizia sono:
 - a) il Giudice Unico
 - b) il Procuratore Federale
 - c) la Commissione di Giustizia e Disciplina
 - d) la Commissione di Appello Federale.
5. Organismi:
 - a) la Consulta Nazionale dell'Organizzazione territoriale.

6. Gli Organi centrali, la Consulta Nazionale e gli Organi di Giustizia per il proprio funzionamento, per dare esecuzione alle rispettive delibere e provvedimenti si avvalgono della Segreteria Federale.

Art.27 - Commissioni Federali statutarie

1. Sono Commissioni Federali statutarie:
 - a) la Commissione Direttiva Arbitrale
 - b) la Commissione Tecnica Nazionale
 - c) la Commissione Federale Atleti.

Tali Commissioni, per il proprio funzionamento e per dare esecuzione alle rispettive delibere, si avvalgono della Segreteria Federale.

2. Le Commissioni Federali indicate al comma 1 sono regolate da appositi regolamenti redatti ed approvati secondo le previste procedure.

CAPO II ORGANI FEDERALI CENTRALI

Sezione I L'Assemblea Nazionale

Art.28 – L'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è il supremo Organo della Federazione; ad essa spettano tutti i poteri deliberativi.
2. L'Assemblea Nazionale può essere:
 - Ordinaria (elettiva e non elettiva)
 - Straordinaria.

Art.29 - Composizione e costituzione

1. L'Assemblea Nazionale è composta, con diritto a voto:
 - a) dai Presidenti, o dai Membri del Consiglio Direttivo da questi delegati, degli affiliati aventi diritto al voto
 - b) dai delegati rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici Sportivi eletti nelle Assemblee regionali.
2. Partecipano ai lavori assembleari, senza diritto a voto:
 - a) il Presidente e i Consiglieri Federali
 - b) i Membri Effettivi del Collegio dei Revisori Contabili
 - c) il Procuratore Federale
 - d) il Giudice Unico
 - e) i Presidenti degli Organi di Giustizia
 - f) i Presidenti dei Comitati Regionali
 - g) i Delegati Regionali

- h) il Presidente della Commissione Direttiva Arbitrale
- i) il Direttore della Commissione Tecnica Nazionale
- l) il Presidente Onorario
- m) i Soci Onorari e Benemeriti
- n) i Presidenti, o i Membri del Consiglio Direttivo da questi delegati, degli affiliati senza diritto al voto
- o) i candidati alle cariche federali.

Art.30 – Rappresentanza e deleghe degli affiliati, degli Atleti e dei Tecnici Sportivi

1. Ciascun soggetto affiliato è rappresentato in Assemblea Nazionale dal proprio Presidente o in linea subordinata, da un Dirigente del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente medesimo, secondo le modalità previste nel Regolamento Organico.
2. Al fine suddetto, all'atto dell'affiliazione, i soggetti dovranno comunicare alla Segreteria Federale la composizione dei rispettivi Consigli Direttivi, nonché le variazioni che intervenissero nella composizione stessa.
3. Ai Presidenti di un soggetto affiliato o ai loro delegati ed ai Delegati degli Atleti e dei Tecnici sportivi è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risulta tesserato.
4. I Presidenti dei Sodalizi affiliati, in caso di loro impossibilità a partecipare all'Assemblea Federale, potranno delegare:
 - un componente del Consiglio Direttivo del loro Sodalizio
 - il rappresentante di altro Sodalizio appartenente alla stessa regione.
5. Ogni rappresentante potrà essere portatore, al massimo, di una sola delega.
6. I soggetti di cui all'art. 29, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), n) ed o), non possono rappresentare società né direttamente né per delega, né esprimere il voto in qualità di Delegato Atleta o Delegato Tecnico. I Presidenti degli Affiliati con diritto di voto, o i loro delegati, non possono rappresentare né gli atleti né i tecnici.
7. Gli Atleti ed i Tecnici Sportivi aventi diritto al voto sono rappresentati in Assemblea da propri delegati eletti in sede regionale, in apposite sessioni elettorali da svolgersi almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale.
8. I rappresentanti degli Atleti e Tecnici eletti nelle rispettive assemblee territoriali di categoria, devono partecipare direttamente alle assemblee nazionali e non possono ricevere né rilasciare deleghe.
9. Il numero complessivo dei delegati Atleti e Tecnici Sportivi sarà non inferiore al 30% del totale nazionale degli affiliati aventi diritto a voto.
Ad ogni regione sarà attribuito un numero complessivo di delegati Atleti e Tecnici non inferiore al 30% del totale degli affiliati aventi diritto a voto della regione e, comunque, pari almeno ad un delegato per ogni Comitato Regionale od ove esista il Delegato Regionale. Nell'ipotesi in cui il delegato eletto in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici Sportivi sia

impossibilitato a partecipare ai lavori assembleari, lo stesso potrà essere sostituito, limitatamente a quella Assemblea, dal primo dei non eletti della propria categoria.

Art.31 – Convocazione

1. L'Assemblea Nazionale viene convocata a mezzo raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC) da inoltrarsi agli aventi diritto entro i 30 giorni precedenti la data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale. In caso di Assemblea Straordinaria i termini possono essere ridotti a 15 giorni. L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno e contenere l'elenco degli Affiliati e dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici Sportivi aventi diritto di voto. Avverso la mancata o errata attribuzione del diritto di voto può essere presentato ricorso innanzi alla Commissione d'Appello Federale secondo le modalità previste all'art. 17 del Regolamento Organico.
2. L'Assemblea Nazionale si riunisce:
 - annualmente al termine della stagione agonistica entro il 31 dicembre
 - nell'anno in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi, per il rinnovo degli Organi, entro il 31 di marzo dell'anno successivo.
3. Deve essere convocata in via straordinaria quando occorra procedere a variazioni allo Statuto, in caso di grave circostanza o quando ne venga avanzata motivata richiesta da almeno:
 - la metà più uno degli affiliati
 - la metà più uno dei Componenti il Consiglio Federale
 - dalla metà più uno degli atleti maggiorenni o dei tecnici societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria.In tali ipotesi l'Assemblea straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni dalla richiesta.
4. L'Assemblea Ordinaria ha sempre diritto di convocarsi in sessione straordinaria per una data successiva fissando l'Ordine del Giorno.

Art.32 - Direzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea Nazionale elegge l'Ufficio di Presidenza composto da un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario. L'Assemblea è diretta dal Presidente.
2. Nella Assemblea Nazionale elettiva i componenti dell'Ufficio di Presidenza, della Commissione Verifica Poteri e di scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

Art.33 – Sistemi di votazione dell'Assemblea

1. I sistemi di votazione in Assemblea sono:
 - alzata di mano e controprova
 - appello nominale
 - scrutinio segreto

– acclamazione.

2. Tutte le elezioni degli organi federali avvengono mediante votazione a scrutinio segreto. Tale tipo di votazione viene adottata anche quando lo ritenga opportuno il Presidente dell'Assemblea o quando vi sia richiesta di 1/3 degli aventi diritto a voto.
3. La votazione per acclamazione, che deve avvenire all'unanimità, può aver luogo per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

Art.34 - Competenze specifiche dell'Assemblea Ordinaria

1. Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria, specificamente:
 - a) l'elezione a scrutinio segreto entro e non oltre il 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi con votazioni separate e successive del Presidente, dei Membri del Consiglio Federale, del Presidente del Collegio dei Revisori Contabili, nonché degli Organi di giustizia; le elezioni si svolgono sulla base di distinte liste di candidati
 - b) l'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'Organo di amministrazione alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati
 - c) la nomina del Presidente Onorario
 - d) la nomina delle persone proposte dal Consiglio Federale a Soci Onorari
 - e) l'esame delle proposte concernenti l'attività federale iscritte all'Ordine del Giorno
 - f) la verifica delle linee gestionali e programmatiche da effettuarsi con un'Assemblea Ordinaria annuale
 - g) la determinazione delle quote massime dovute dagli Affiliati.

Art.35 – Competenze specifiche dell'Assemblea Straordinaria

1. Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria specificatamente:
 - a) le modifiche dello Statuto
 - b) l'elezione del nuovo Consiglio Federale decaduto a seguito delle dimissioni o della vacanza definitiva del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri
 - c) la reintegrazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
 - d) la reintegrazione degli Organi di Giustizia
 - e) scioglimento della Federazione.
2. Nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti del bilancio approvato dal Consiglio federale, o in caso di reiezione del medesimo da parte della Giunta Nazionale del CONI, dovrà essere convocata l'Assemblea straordinaria dei soli affiliati con diritto di voto per deliberare sull'approvazione dello stesso ai sensi del combinato disposto dall'art.15 comma 3 del D.Lgs. 15/04 e dell'art. 21, comma 4, dello Statuto del CONI.

Art.36 - Validità delle deliberazioni assembleari

1. L'Assemblea elettiva sia Ordinaria che Straordinaria e quella Straordinaria per le modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la presenza di 1/3 degli aventi diritto.

2. L'Assemblea non elettiva Ordinaria e Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà degli aventi diritto a voto. In seconda convocazione si prescinde dal numero dei partecipanti.
3. Le deliberazioni vengono prese, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti presenti qualora non diversamente specificato nel presente Statuto.

Sezione II
Il Presidente Federale

Art.37 – Elezione

1. Il Presidente Federale è eletto dall'Assemblea Nazionale Ordinaria e, nei casi previsti, da quella Straordinaria, previo rispetto delle disposizioni di cui agli artt.28 e seguenti e delle procedure riportate ai commi successivi.
2. Per l'elezione del Presidente Federale occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto presenti o rappresentati in assemblea.
3. Qualora nessuno dei candidati alla carica di Presidente Federale abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede a ballottaggio tra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di suffragi e risulterà eletto il candidato che avrà conseguito la maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.
4. Possono concorrere per l'elezione alla carica di Presidente Federale i tesserati che siano in possesso dei requisiti indicati all'art. 89 del presente Statuto e che siano tesserati della Federazione da almeno 2 anni o che siano stati tesserati per identico periodo.

5. Chi ha ricoperto la carica di Presidente Federale per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile, se non nei casi ed alle condizioni di seguito indicate.

E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi.

Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55% dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso diverso, si dovrà celebrare una nuova assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi. Il computo dei mandati si effettua ai sensi dell'art.2 c. 6 del decreto legislativo 8 gennaio 2004 n.15, dal mandato che ha inizio a seguito delle elezioni della Giunta Nazionale e del Presidente del CONI tenutesi il 19 maggio 2005.

Art.38 – Competenze

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione e ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva.
2. Il Presidente esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. A tal fine, presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti e nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Spettano, inoltre, al Presidente la disciplina, l'indirizzo e lo sviluppo della preparazione tecnica federale, anche attraverso l'eventuale declaratoria di indisponibilità da parte degli affiliati di singoli Atleti riconosciuti necessari alla Federazione per la formazione di rappresentative nazionali. Spetta altresì al Presidente la decisione sulla partecipazione di equipaggi a regate all'estero, ai Campionati FISA ed ai Campionati Mondiali, nonché la proposta al C.O.N.I. degli equipaggi da iscrivere per le Olimpiadi.
3. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione e nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.
4. Il Presidente convoca l'Assemblea Nazionale, il Consiglio Federale e la Consulta Nazionale, salvo i casi statutariamente previsti. Il Presidente Federale può adottare, in caso di estrema urgenza, i provvedimenti riservati al Consiglio Federale ma deve riferirne e chiederne la ratifica alla prima riunione di Consiglio.
5. E' competenza del Presidente Federale la concessione del provvedimento di grazia. Per tale concessione deve, comunque, risultare scontata almeno la metà della pena. In caso di radiazione dovranno essere decorsi almeno 5 anni dalla sanzione definitiva.

Art.39 - Durata del mandato

1. Il Presidente Federale, salvo i casi espressamente e tassativamente enunciati nel presente Statuto, dura in carica quattro anni corrispondenti al quadriennio olimpico e può essere rieletto.
2. Il termine di quattro anni non viene prolungato in caso di mancato svolgimento dei Giochi Olimpici.

Art.40 – Incompatibilità

1. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e sociale nell'ambito della stessa Federazione.
2. E' altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.
3. E', inoltre, incompatibile con l'esercizio delle attività di Tecnico Federale e di Giudice Arbitro in attività.